



Comune di Marcon



Organizzazione di Volontariato ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE “AIRONE”

NUOVO STATUTO IN VIGORE DAL 27/06/2019 A SEGUITO DELLE MODIFICHE IMPOSTE DALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

L'Associazione è riconosciuta secondo quanto segue:

Iscritta all'Albo Regionale al n° di repertorio VE0441 il 25 Giugno 2003 Codice Albo PCVOL-05-A-0101-VE-04 con Decreto Regionale numero 460 del 25 Novembre 2004.

Iscritta nei Registri di Volontariato ai sensi della Legge 11 Agosto 1991 n° 266 Art. 6.

Iscritta all'Albo Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile con Decreto del Presidente della Repubblica 194/01 n° Classifica FS.6.1 INFO 18 A1/488 Protocollo DPC/VRE/58203

Autorizzata all'uso dell'Emblema Nazionale con Decreto del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile DPCM 11 Ottobre 2002

Esente dall'Imposta di Bollo ai sensi della Legge n° 460 del 4 Dicembre 1997 Art. 17 (giusta nota dell'Agenzia delle Entrate Regionali del Veneto Settore Accertamento Ufficio Controlli Fiscali con Protocollo numero 49595 del 25/11/2005).

ART. 1
(Denominazione e sede)

Premesso che l'**Associazione Volontari Protezione Civile "AIRONE"** costituita in data 11 maggio 1992 (rep. N° 39757 all. A), ma già esistente come **Associazione Radio Club la Stella** istituita nell'anno 1985 e successivamente denominata "**Radio Club C.B. Airone**", nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia acquisisce la denominazione di:

Organizzazione di Volontariato
Associazione Volontari Protezione Civile
"AIRONE"

L'Ente del Terzo Settore denominato: Organizzazione di Volontariato Associazione Volontari Protezione Civile "AIRONE", assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organizzazione ha sede legale in Via del Vetro 25 int.4 nel comune di Marcon (VE)
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con la presenza dei 50% + 1 dei soci aventi diritto di voto.

Considerato che nulla deve essere lasciato all'improvvisazione dei singoli, un apposito Regolamento di Attuazione e Organizzativo, redatto dal Consiglio Direttivo, e approvato dall'Assemblea, disciplina, nel rispetto dello Statuto, gli aspetti di dettaglio relativi all'Organizzazione ed all'attività.

In particolare il Regolamento di Attuazione e Organizzativo definisce compiti e poteri in materia di operatività, organizzazione e servizi, con i quali l'Organizzazione di Volontariato intende gestire la propria attività.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione di Volontariato; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione di Volontariato stessa.

Per l'attuazione dei compiti statutari l'Organizzazione di Volontariato provvede alla formazione, preparazione, istruzione e aggiornamento dei Volontari aderenti.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'Organizzazione di Volontariato esercita in via esclusiva l'attività di Protezione Civile, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati a norma dell'art. 5 comma 1 lettera Y) del D.Leg. 117/2017 è:

- Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- svolgere attività di volontariato nel campo della Protezione Civile in occasione di:
 - particolari eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo,
 - calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili,
 - iniziative di carattere umanitario o d'interesse generale, motivata esclusivamente da principi di solidarietà sociale a salvaguardia della vita umana e a tutela della collettività;
- promuovere, preparare e mettere a disposizione delle Autorità Pubbliche competenti, persone volontarie, disponibili e coordinate dal punto di vista tecnico operativo, in grado di attuare prevenzione e soccorso, nell'ambito delle attività di Protezione Civile quali:
 - controllo idrico ambientale del territorio comunale;
 - supporto alle Autorità Pubbliche competenti in caso di grave turbativa alla viabilità comunale;
 - ricognizione di aree disastrose finalizzata alla ricerca di persone disperse;

□ interventi di supporto ai responsabili di Protezione Civile, quando e come esplicitamente richiesto dalle Autorità Competenti;

- promuovere corsi di formazione, presso enti pubblici e privati, per l'addestramento di tutte le persone che intendano svolgere attività di Protezione Civile;
- studiare e predisporre opportuni piani operativi e procedure d'intervento e reperibilità in accordo con le disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali che disciplinano il servizio di Protezione Civile;
- promuovere l'aggiornamento tecnico-legislativo e culturale connesso al ruolo di Volontario di Protezione Civile;
- promuovere la partecipazione dei giovani alle attività e diffondere, anche in ambiente scolastico e in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi e le finalità di Protezione Civile;
- promuovere l'aggregazione e la cooperazione tra le Associazioni similari dei Comuni limitrofi aventi finalità analoghe.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione di Volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione di Volontariato non può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'Organizzazione di Volontariato può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organizzazione di Volontariato opera in ambito locale (Comune di Marcon), provinciale (Provincia di Venezia), regionale (Regione Veneto), nazionale e internazionale.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'Organizzazione di Volontariato le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Organizzazione di Volontariato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'Aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

L'Organizzazione di Volontariato favorisce, in tutti i modi consentiti, la partecipazione dei Volontari alle sue attività specifiche, favorisce tutte le iniziative utili a migliorare la preparazione tecnica, l'organizzazione e l'immagine presso la popolazione dell'Organizzazione medesima.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione di Volontariato e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il Regolamento di Attuazione e Organizzativo interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea dei Soci all'atto dell'approvazione dei Bilanci.
- custodire con cura materiale e vestiario e mantenere perfettamente efficienti le attrezzature fornite in dotazione o in uso;
- mantenere verso altri associati e verso l'esterno dell'Organizzazione di Volontariato un comportamento animato da spirito di solidarietà, correttezza e buona fede.

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

L'associato Volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione di Volontariato.

L'attività dell'associato Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione di Volontariato con il Regolamento di Attuazione e Organizzativo.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Organizzazione di Volontariato mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto e dal Regolamento di Attuazione e Organizzativo, può essere escluso dall'Organizzazione di Volontariato.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'esclusione è ratificata dall'assemblea dei soci.

L'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni, o comunque può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono Organi dell'Organizzazione di Volontariato:

- Assemblea degli associati
- Presidente
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Probiviri

- Organo di controllo

L'istituzione dell'Organo di Controllo è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Ai componenti degli Organi Sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Organizzazione di Volontariato, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

E' l'Organo Sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione di Volontariato o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione di Volontariato o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione di Volontariato.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione di Volontariato.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione di Volontariato.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione di Volontariato;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione, per gravi motivi, degli associati
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sulle modificazioni del Regolamento di Attuazione e Organizzativo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione di Volontariato;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% + 1 degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% + 1 degli associati presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione senza deroga alle maggioranze previste, ovvero la presenza del 50% + 1;

modifica lo Statuto dell'Organizzazione di Volontariato con la presenza di almeno del 50% + 1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione di Volontariato ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts),
- disciplina l'ammissione o la dismissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli Aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Organizzazione di Volontariato è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato da quest'ultimo assieme alle altre cariche componenti il Consiglio Stesso.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Organizzazione di Volontariato e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART 17 (Collegio dei Revisori dei Conti)

I Revisori dei Conti sono composti da tre membri, appartenenti all'Organizzazione di Volontariato e ogni tre anni vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Redigono la relazione sul bilancio consuntivo e preventivo annuale che dovrà essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo, ed effettuano i controlli amministrativi di rito almeno trimestralmente.

Essi agiscono di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organismi dell'Organizzazione di Volontariato, oppure su richiesta anche di un solo associato, fatta per iscritto e firmata.

ART 18 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, appartenenti all'Organizzazione di Volontariato e ogni tre anni viene eletto dall'Assemblea Ordinaria degli associati.

Hanno il compito di deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli associati.

ART. 19 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 (Libri sociali)

L'Organizzazione di Volontariato ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri Organi Sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.



ART. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione di Volontariato sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 (I beni)

I beni dell'Organizzazione di Volontariato sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione di Volontariato, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione di Volontariato sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione di Volontariato e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione di Volontariato ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione di Volontariato è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione di Volontariato, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione di Volontariato.

ART. 27
(Personale retribuito)

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione di Volontariato ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione di Volontariato.

ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Responsabilità dell'Organizzazione di Volontariato)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione di Volontariato, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione di Volontariato.

ART. 30
(Assicurazione dell'Organizzazione di Volontariato)

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione di Volontariato stessa.

ART. 31
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32
(Nome, Stemmi)

Il nome "**Associazione Volontari Protezione Civile AIRONE**" non potrà essere inoltre utilizzato per contraddistinguere attività connesse con la pubblicità o sponsor per manifestazioni agonistiche.

Ogni e qualsiasi utilizzo della denominazione dell'Organizzazione di Volontariato dovrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Detto vincolo è esteso anche allo stemma o gli stemmi che l'Organizzazione di Volontariato dovesse adottare.

Lo stemma dell'Organizzazione di Volontariato si identifica con il disegno delle Associazioni del Volontariato di Protezione Civile previsto dalla Comunità Europea, dalla Nazione e dalla Regione.

È fatto divieto di apporre scritte di sponsor o similari sulla divisa del Volontario salvo diversa approvazione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea.

Nelle uscite, per manifestazioni ed esercitazioni di ogni tipo si devono necessariamente usare solo gli stemmi che contraddistinguono l'Organizzazione di Volontariato e i simboli Europei, Nazionali e Regionali.

E' vietato ogni altro vessillo.

ART. 33
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico nonché al Regolamento di Attuazione e Organizzativo.

ART. 34
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Verbale n°4
del 27/06/20

L'anno 2019, il giorno 27, del mese di giugno, alle ore 20:30, presso la sede Sociale in Comune di Marcon (VE) Via del Vetro 25 int. 4, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione Volontari protezione civile "Aironc".

Assume la presidenza dell'Assemblea il socio Silvestrini Denis, verbalizza la socia Camillo Sara.

Il presidente dell'Assemblea dei Soci ha constatato che quest'ultima è stata regolarmente convocata ai sensi del Vigente Statuto, che sono presenti n° 25 soci, su n° 33 soci iscritti aventi diritto di voto, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Nuovo Statuto
- 2) Approvazione regolamento di attuazione e organizzativo
- 3) Varie ed eventuali

Punto 1: viene data la lettura del nuovo statuto, successivamente l'assemblea approva all'unanimità il nuovo statuto.

Punto 2: viene data la lettura del nuovo regolamento di attuazione e organizzativo, successivamente l'assemblea approva all'unanimità il nuovo regolamento.

Punto 3: L'assemblea delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore



22:26 del 24/06/2019

IL PRESIDENTE *[Signature]*

IL SEGRETARIO
[Signature]

[Signature] COPIA CONFORNTE ALL'ORIGINALI

[Signature]



Reg. n. 05 LUC. 2019
Euro gru
Conforme al Mod. F. 23

da Ufficio Territoriale di Vigilanza 2
Al. N. 2786 sez. 3A 1940

IL FUNZIONARIO (*)

Roberto Riva

Firma su delega del Direttore Provinciale, Eugenio Luciani

[Signature]

Verbale n°4
del 27/06/2019

L'anno 2019, il giorno 27, del mese di giugno, alle ore 20:30, presso la sede Sociale in Comune di Marcon (VE) Via del Vetro 25 int. 4, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione Volontari protezione civile "airone".

Assume la presidenza dell'Assemblea il socio Silvestrini Denis, verbalizza la socia Camillo Sara.

Il presidente dell'Assemblea dei Soci ha constatato che quest'ultima è stata regolarmente convocata ai sensi del Vigente Statuto, che sono presenti n° 25 soci, su n° 33 soci iscritti aventi diritto di voto, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Nuovo Statuto
- 2) Approvazione regolamento di attuazione e organizzativo
- 3) Varie ed eventuali

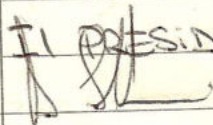
Punto 1: viene data la lettura del nuovo statuto, successivamente l'assemblea approva all'unanimità il nuovo statuto.

Punto 2: viene data la lettura del nuovo regolamento di attuazione e organizzativo, successivamente l'assemblea approva all'unanimità il nuovo regolamento.

Punto 3: L'assemblea delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore

22:26 del 27/06/2019

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO
